SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 gennaio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2012.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale è stata disposta la proroga e la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;

Visti i decreti di proroga del Presidente del Consiglio dei Ministri e, da ultimo, il decreto dell'11 gennaio 2011, con il quale viene prorogato lo stato di emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2011;

Vista la nota del Commissario delegato del 7 dicembre 2011 con la quale, nel trasmettere una relazione sulle attività svolte, ha chiesto una proroga dello stato di emergenza;

Considerato, pertanto, che gli interventi straordinari finalizzati alla risoluzione del contesto emergenziale anche derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici, alla criticità del sistema portuale, alle problematiche in atto nel comparto idrico sono ancora in corso di svolgimento;

Ritenuta la permanenza delle condizioni di grave rischio anche derivante dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione geografica delle isole Eolie, e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto, altresì, necessario proseguire nelle attività di monitoraggio allo scopo di tutelare la pubblica e privata incolumità nell'area delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere limitrofe;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

12A00849
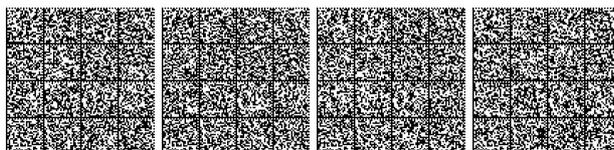
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 gennaio 2012.

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero, alla data del 31 dicembre 2011.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 6, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che prevede che vengano individuate, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide;

Visto l'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, venga pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'Elenco aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2011;

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti, al 31 dicembre 2011, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 2.307.683;

America Meridionale: 1.283.078;

America Settentrionale e Centrale: 388.904;

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 229.312.

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al decreto, di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

Il Ministro degli affari esteri: TERZI DI SANT'AGATA

ALLEGATO

TABELLA STATI/TERRITORI

EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia):

ALBANIA ANDORRA ANGUILLA ARUBA ATOLLO DI CLIPPERTON AUSTRIA BELGIO BERMUDA BIELORUSSIA BONAIRE e CURACAO (ex Antille olandesi sudamericane) BOSNIA-ERZEGOVINA BULGARIA CIPRO CROAZIA DANIMARCA DOMINIO DI GIBILTERRA ESTONIA FEDERAZIONE RUSSA FINLANDIA FRANCIA GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI GERMANIA GRECIA GROENLANDIA GUYANA FRANCESE IRLANDA ISLANDA ISOLE CAYMAN ISOLA DELLA MARTINICA ISOLA DELLA RIUNIONE ISOLA DI GUADALUPA ISOLA DI MAN ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA ISOLE FAER OER ISOLE FALKLAND	ISOLE NORMANNE ISOLE PITCAIRN ISOLE TURKS E CAICOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE ISOLE WALLIS E FUTUNA KOSOVO LETTONIA LIECHTENSTEIN LITUANIA LUSSEMBURGO MACEDONIA MALTA MAYOTTE MOLDOVA MONACO MONTENEGRO MONTSERRAT NORVEGIA PAESI BASSI POLINESIA FRANCESE POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA REPUBBLICA DI SERBIA ROMANIA SABA, S. EUSTATIUS, S. MAARTEN (ex Antille olandesi centroamericane) SAINT PIERRE E MIQUELON SAN MARINO SANT'ELENA SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA STATO CITTA' DEL VATICANO SVEZIA SVIZZERA	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCESI TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO TURCHIA UCRAINA UNGHERIA

America Meridionale	America Settentrionale e Centrale	
ARGENTINA BOLIVIA BRASILE CILE COLOMBIA ECUADOR GUYANA PARAGUAY PERU' SURINAME TRINIDAD E TOBAGO URUGUAY VENEZUELA	ANTIGUA E BARBUDA BAHAMAS BARBADOS BELIZE CANADA COSTARICA CUBA DOMINICA EL SALVADOR GIAMAICA GRENADA GUATEMALA HAITI HONDURAS	ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI ISOLE VERGINI AMERICANE MESSICO NICARAGUA PANAMA REPUBBLICA DOMINICANA SAINT KITTS E NEVIS SAINT LUCIA SAINT VINCENT E GRENADINE STATI UNITI D'AMERICA STATO LIBERO ASSOCIATO DI PORTORICO

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE		
AFGHANISTAN	GUINEA EQUATORIALE	PALAU
ALGERIA	HONG KONG	PAPUA NUOVA GUINEA
ANGOLA	INDIA	QATAR
ARABIA SAUDITA	INDONESIA	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
ARMENIA	IRAN	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
ATOLLO DI NIUE	IRAQ	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
AUSTRALIA	ISOLE COOK	REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA
AZERBAIGIAN	ISOLE MARSHALL	RUANDA
BAHREIN	ISOLE SALOMONE	SAMOA
BANGLADESH	ISRAELE	SAO TOME' E PRINCIPE
BENIN	KAZAKHSTAN	SENEGAL
BHUTAN	KENYA	SEYCHELLES
BOTSWANA	KIRGHIZISTAN	SIERRA LEONE
BRUNEI	KIRIBATI	SINGAPORE
BURKINA FASO	KUWAIT	SIRIA
BURUNDI	LAOS	SOMALIA
CAMBOGIA	LESOTHO	SRI LANKA
CAMERUN	LIBANO	STATI FEDERATI DI MICRONESIA
CAPO VERDE	LIBERIA	SUD AFRICA
CIAD	LIBIA	SUDAN
COMORE	MACAO	SUD SUDAN
CONGO	MADAGASCAR	SWAZILAND
COREA	MALAWI	TAGIKISTAN
COSTA D'AVORIO	MALAYSIA	TAIWAN
EGITTO	MALDIVE	TANZANIA
EMIRATI ARABI UNITI	MALI	TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE
ERITREA	MAROCCO	THAILANDIA
ETIOPIA	MAURITANIA	TIMOR ORIENTALE
FIGI	MAURITIUS	TOGO
FILIPPINE	MONGOLIA	TONGA
GABON	MOZAMBICO	TUNISIA
GAMBIA	MYANMAR	TURKMENISTAN
GEORGIA	NAMIBIA	TUVALU
GERUSALEMME	NAURU	UGANDA
GHANA	NEPAL	UZBEKISTAN
GIAPPONE	NIGER	VANUATU
GIBUTI	NIGERIA	VIETNAM
GIORDANIA	NUOVA ZELANDA	YEMEN
GUINEA	OMAN	ZAMBIA
GUINEA BISSAU	PAKISTAN	ZIMBABWE

12A01017

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 settembre 2011.

Disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visto in particolare l'art. 29, comma 21, della predetta legge n. 240/2010 il quale prevede che con decreto del Ministro, previo parere del CUN e del CNAM, sono disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 concernente «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto in particolare l'art. 2, comma 8, lettere *c)* ed *h)* della citata legge n. 508/1999 che prevede modalità e strumenti di raccordo tra il sistema universitario e gli istituti di alta formazione artistica e musicale, nonché la facoltà di convenzionamento con le Istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli Atenei e di diplomi accademici da parte di Istituzioni di alta formazione artistica e musicale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente «Regolamento riguardante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003. n. 132, concernente «Regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali a norma delle legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

Acquisito il parere del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale nella seduta del 9 giugno 2011;

Acquisito il parere del Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 6 luglio 2011;

Considerato necessario, tenuto conto dei predetti pareri, fissare un tetto massimo di crediti acquisibili annualmente nelle due Istituzioni, adeguati alla contemporanea frequenza dei corsi di studi e ai relativi contenuti e obiettivi formativi;

Ritenuto pertanto, in esecuzione della predetta legge n. 240/2010, di dover disciplinare la materia in esame;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

2. Al tal fine, all'atto dell'iscrizione lo studente che dichiari l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. I competenti organi delle strutture didattiche interessate verificano i piani di studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della predetta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le medesime modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le istituzioni.

4. Ciascuna Istituzione ha l'obbligo di trasmettere all'altra ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello studente.

Art. 2.

Le Università e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, previa eventuale individuazione di un referente per ciascuna istituzione al fine di favorire il raccordo tra le stesse, concordano inoltre le modalità per la verifica dei seguenti aspetti:

a) le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi che, comunque, non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti;

b) il rispetto dei piani di studio presentati dallo studente;

c) l'applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio, previsti dalla normativa vigente, in raccordo con gli organismi regionali competenti in materia;

d) la durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi ordinamenti, le situazioni di studenti fuori corso, nonché eventuali ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 322

12A00807

DECRETO 28 dicembre 2011.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori di ricerca. (Decreto n. 1160/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei Laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n. 393/Ric. del 6 luglio 2011;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate nella seduta del 21 settembre 2011 dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 1499 del 18 novembre 2011, con la quale si propone l'ammissione della domanda di inserimento valutata nella seduta suindicata;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente laboratorio di ricerca è inserito nell'Albo di cui in premessa:

LAZIO

C4T SC a r.l.

P.I. 06788331004

Via della Ricerca Scientifica SNC - c/o Università Tor Vergata - 00133 Roma

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.11.00 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

Punto di primo contatto:

Tel. 06/72594029 E-mail amministrazione@c4t.com

Fax 06/72594031 Sito Internet: www.C4T.com

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

12A00837

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lara Olivares Gema Carolina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 7 febbraio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Lara Olivares Gema Carolina, nata a Copiapó - Cile il giorno 8 giugno 1977, di cittadinanza cilena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo professionale di «Psicólogo», conferito in data 2 giugno 2004 dalla "Universidad de La Serena" di La Serena (Cile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 1° dicembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo professionale di «Psicólogo», conferito in data 2 giugno 2004 dalla «Universidad de La Serena» di La Serena (Cile) alla Sig.ra Lara Olivares Gema Carolina, nata a Copiapó - Cile il giorno 8 giugno 1977, di cittadinanza cilena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La Dott.ssa Lara Olivares Gema Carolina è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di «Psicologo», previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia e provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00685

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tonidandel Isabel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 27 giugno 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Tonidandel Isabel, nata a Bolzano il giorno 26 giugno 1982, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento della qualifica di «klinische Psychologin» e di «Gesundheitspsychologin», con cui è registrata dal 18 novembre 2010 presso il «Bundesministerium für Gesundheit» (Austria), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 1 dicembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, la qualifica di «klinische Psychologin» e di «Gesundheitspsychologin», con cui la Sig.ra Tonidandel Isabel, nata a Bolzano il giorno 26 giugno 1982, di cittadinanza italiana, è registrata dal 18 novembre 2010 presso il «Bundesministerium für Gesundheit» (Austria), è riconosciuta quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La Dott.ssa Tonidandel Isabel è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di «Psicologo», previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00686

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Muños Segura Gabriel Ricardo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 20 luglio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Muños Segura Gabriel Ricardo, nato a Providencia (prov. di Santiago) - Cile il giorno 29 dicembre 1976, di cittadinanza cilena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo professionale di «Psicólogo», conferito in data 3 ottobre 2003 dalla «Universidad de Santiago de Chile» di Santiago (Cile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 1 dicembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo professionale di «Psicólogo», conferito in data 3 ottobre 2003 dalla «Universidad de Santiago de Chile» di Santiago (Cile) al Sig. Muños Segura Gabriel Ricardo, nato a Providencia (prov. di Santiago) - Cile il giorno 29/12/1976, di cittadinanza cilena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. Il Dott. Muños Segura Gabriel Ricardo è, pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di «Psicologo», previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia e provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00687
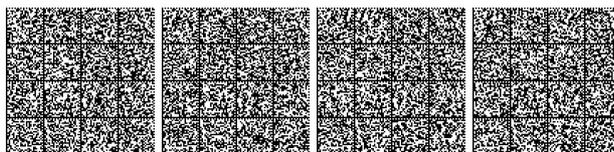
DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Di Falco Carla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 29 novembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Di Falco Carla, nata a Napoli il giorno 9 febbraio 1979, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Master of Science in Family Therapy», rilasciato in data 1° novembre 2008 dal «King's College London - University of London» (Regno Unito), ai fini dell'esercizio, in Italia, dell'attività psicoterapeutica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 1° dicembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Master of Science in Family Therapy», rilasciato in data 1° novembre 2008 dal «King's College London - University of London» (Regno Unito) alla Sig.ra Di Falco Carla, nata a Napoli il giorno 9 febbraio 1979, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in Italia.

2. La dott.ssa Di Falco Carla, già iscritta all'Ordine degli psicologi della regione Lazio dal 19 dicembre 2007, è autorizzata, pertanto, ad esercitare in Italia l'attività psicoterapeutica, previa registrazione della relativa qualifica presso l'albo degli Psicologi dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00688

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Miranda da Rocha Ferreira Elciani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: «Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 20 giugno 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Miranda da Rocha Ferreira Elciani, nata a Recife (Stato del Pernambuco) - Brasile il giorno 2 novembre 1972, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Psicólogo», rilasciato in data 17 dicembre 2009 dalla «Facultade de Ciências Humanas Esuda» di Recife (Brasile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 1° dicembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Psicólogo», rilasciato in data 17 dicembre 2009 dalla «Facultade de Ciências Humanas Esuda» di Recife (Brasile) alla Sig.ra Miranda da Rocha Ferreira Elciani, nata a Recife (Stato del Pernambuco) - Brasile il giorno 2 novembre 1972, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La Dott.ssa Miranda da Rocha Ferreira Elciani è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Psicologo, previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00689

DECRETO 15 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cocciaglia Natalia Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, in data 19 novembre 2010, con la quale la Sig.ra Cocciaglia Natalia Laura, nata a Buenos Aires (Argentina), il 23/05/1982, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del proprio titolo di "Licenciada en Psicologia", rilasciato il 1° dicembre 2005 dall' "Universidad de Buenos Aires" di Buenos Aires (Argentina), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 60 del predetto D.Lgs. n. 206/2007;

Visto il comma 2 del citato art. 60 del D.Lgs. n. 206/2007, che prevede, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. medesimo, l'abrogazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 e del D.Lgs. 20 settembre 2002, n. 229;

Visto, altresì, il comma 3 dell'art. 60 del D.Lgs. n. 206/2007, che prevede che il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, ferma restando l'attribuzione all'autorità competente di cui all'art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 206/2007 della scelta relativa alla eventuale misura compensativa da applicare al richiedente;

Visto il comma 4 del medesimo art. 60 del D.Lgs. n. 206/2007, che prevede che ogni riferimento, in vigenti disposizioni di legge, ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, 319, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del predetto D.Lgs. n. 206/2007;

Tenuto conto che nella riunione del 19.09.2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 6 dicembre 2011 e 13 dicembre 2011, a seguito della quale la Sig.ra Cocciaglia Natalia Laura è risultata idonea;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di psicologo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Licenciada en Psicologia", rilasciato il 1° dicembre 2005 dall' "Universidad de Buenos Aires" di Buenos Aires (Argentina) alla sig.ra Cocciaglia Natalia Laura, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo;

2. La dott.ssa Cocciaglia Natalia Laura è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di psicologo previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Albo degli Psicologi dell'Ordine territorialmente competente che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00682

DECRETO 15 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bonai Zilmara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, in data 9 dicembre 2008, con la quale la Sig.ra Bonai Zilmara, nata a Macau (Brasile), il 9 marzo 1976, cittadina italiana, ha chiesto al Ministero della Giustizia il riconoscimento del proprio titolo di «Psicologo», rilasciato il 6 gennaio 2006 dalla «Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul» (Brasile), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 60 del predetto decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il comma 2 del citato art. 60 del decreto legislativo n. 206/2007, che prevede, a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, l'abrogazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 e del decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229;

Visto il comma 4 del medesimo art. 60 del decreto legislativo n. 206/2007, che prevede che ogni riferimento, in vigenti disposizioni di legge, ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, 319, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del predetto D.Lgs. n. 206/2007;

Tenuto conto che nella riunione del 29 settembre 2009 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 6 dicembre e 13 dicembre 2011, a seguito della quale la Sig.ra Bonai Zilmara è risultata idonea;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dei titoli in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto titolo di «Psicologo», rilasciato il 6 gennaio 2006 dalla "Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul" (Brasile) alla Sig.ra Bonai Zilmara, nata a Macau (Brasile) il 9 marzo 1976, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

2. La dott.ssa Bonai Zilmara è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di psicologo previa iscrizione all'Albo degli Psicologi dell'Ordine territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00683

DECRETO 15 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Berrocal Montiel Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato Decreto Legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 3 novembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Berrocal Montiel Carmen, nata a Tarrasa - Spagna il giorno 19 aprile 1967, di cittadinanza spagnola, ha chiesto al Ministero della Giustizia il riconoscimento del titolo denominato «Licenciado en Filosofía y Letras (Filosofía y Ciencias de la Educación) Sección Psicologia», rilasciato in data 13 luglio 1990 dalla «Universidad de Málaga» di Málaga (Spagna), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 26 ottobre 2010, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 6 dicembre 2011 e 13 dicembre 2011, a seguito della quale la Sig.ra Berrocal Montiel Carmen è risultata idonea;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di psicologo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Licenciado en Filosofía y Letras (Filosofía y Ciencias de la Educación) Sección Psicologia», rilasciato in data 13 luglio 1990 dalla «Universidad de Málaga» di Málaga (Spagna), alla Sig.ra Berrocal Montiel Carmen, nata a Tarrasa - Spagna il giorno 9 aprile 1967, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia;

2. La Dott.ssa Berrocal Montiel Carmen è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di «Psicologo», previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00684

DECRETO 13 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Muscas Antonio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. MUSCAS ANTONIO, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di "Bachelor of Science with Second Class (Lower Division) BSc (Hons) Physiotherapy" conseguito in Gran Bretagna presso la "University of East London" - UEL - School of Health, Sport and Bioscience - Facoltà Sanitarie, Sportive e delle Scienze Biologiche - di Londra, in data 31 settembre 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "Fisioterapista";

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Gran Bretagna con quella esercitata in Italia dal "Fisioterapista";

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo "Bachelor of Science with Second Class (Lower Division) BSc (Hons) Physiotherapy " conseguito in Gran Bretagna presso la "University of East London" - UEL - School of Health, Sport and Bioscience - Facoltà Sanitarie, Sportive e delle Scienze Biologiche - di Londra, in data 31 settembre 2011, dal Sig. MUSCAS ANTONIO, nato a San Gavino Monreale (Cagliari) (Italia) il giorno 13 settembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "Fisioterapista" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A00680

DECRETO 13 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Yedikardachian Delphine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra YEDIKARDACHIAN DELPHINE, cittadina francese, chiede il riconoscimento del titolo di "Masseur-Kinesitherapeute" conseguito in Francia nell'anno 1991, rilasciato dal "Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale" di Orleans (Francia), in data 16 settembre 1991, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "Fisioterapista";

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Francia con quella esercitata in Italia dal "Fisioterapista";

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo "Masseur-Kinesitherapeute" conseguito in Francia nell'anno 1991, rilasciato dal "Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale" di Orleans (Francia), in data 16 settembre 1991, alla Sig.ra. YEDIKARDACHIAN DELPHINE nata Parigi (Francia) il giorno 2 novembre 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "Fisioterapista" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A00681

DECRETO 13 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Cazzaniga Luca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. Cazzaniga Luca, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science with Second Class (Lower Division) BSc (Hons) Physiotherapy» conseguito in Gran Bretagna presso la «University of East London» - UEL - School of Health, Sport and Bioscience - Facoltà Sanitarie, Sportive e delle Scienze Biologiche - di Londra, in data 9 settembre 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di Fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Gran Bretagna con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Bachelor of Science with Second Class (Lower Division) BSc (Hons) Physiotherapy» conseguito in Gran Bretagna presso la «University of East London» - UEL - School of Health, Sport and Bioscience - Facoltà Sanitarie, Sportive e delle Scienze Biologiche - di Londra, in data 9 settembre 2011, dal Sig. Cazzaniga Luca, nato a Broni (Pavia) (Italia) il giorno 10 marzo 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di Fisioterapista (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A00790

DECRETO 13 gennaio 2012.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *bacillus thuringensis* sottospecie *aizawai* revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 22 aprile 2009, relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento dei numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE della commissione dell'8 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva *bacillus thuringensis* sottospecie *aizawai*;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti *bacillus thuringensis* sottospecie *aizawai* dovevano pr esentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 30 aprile 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie aizawai non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° maggio 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie aizawai revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009;

Considerato che il citato decreto 22 aprile 2009, art. 5, comma 1, fissa al 30 aprile 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bacillus thuringensis sottosnecie aizawai la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° maggio 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2009.

I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e dei rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *bacillus thuringensis* sottospecie *aizawai*, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di reccpimento della direttiva 2008/113/CE della commissione dell'8 dicembre 2008:

	N. reg.	Prpdotto	Data reg.	Impresa	Sostanza Attiva
1.	012229	BT WAY	07/03/2006	ISAGRO S.P.A.	Bacillus thuringiensis subsp. Aizaway sierotipo H7

12A00953

DECRETO 13 gennaio 2012.

Elenco dei prodotti fitosanitari a base di *penconazolo* revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 3 dicembre 2009, relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/4 14/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE della commissione del 1° luglio 2009, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva penconazolo;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti penconazolo dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva penconazolo non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° gennaio 2010;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 3 dicembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva penconazolo revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2009;

Considerato che il citato decreto 3 dicembre 2009, art. 5, comma 1, fissa al 31 dicembre 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva penconazolo la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° gennaio 2010, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 3 dicembre 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **penconazolo**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del decreto ministeriale 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/770/CE della Commissione 1 luglio 2009:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	12552	MIK	18/05/2005	Agrim S.r.l.
2.	13641	STAFF	15/03/2007	Agrimix S.r.l.
3.	011336	ZAPHIR 10 EC	22/05/2002	Agropiave S.r.l.
4.	11110	DRANG	06/12/2001	Agrowin Biosciences S.r.l.
5.	13325	PEN TOP	13/11/2006	Chemia S.p.A.
6.	014015	PENCO 10 PB	17/10/2007	Chemia S.p.A.
7.	10848	FUNGISET	11/04/2001	Chimigroup S.r.l.
8.	12483	FENICRIT T	02/02/2005	Cifo S.p.A.
9.	011714	CONAS 10 EC	23/07/2003	Commercial Quimica Masso'
10.	10806	ANTICRITTOGAMICO AE	11/04/2001	Compo Agricoltura S.p.A.
11.	011141	RADAR	08/01/2002	Diachem S.p.A.
12.	013692	SONAR	06/04/2007	Diachem S.p.A.
13.	14045	PENCOFIT	29/10/2007	Europhyto Technology Serving Agriculture S.r.l.
14.	011749	FUNGHIFLOR PPO	31/07/2003	Gamma International S.r.l.
15.	013694	DARLEX PPO	24/01/2007	Gamma International S.r.l.
16.	13144	ROGAS 10 EC	02/10/2006	Genetti S.r.l.-Gmbh
17.	010139	PYKOS	02/09/1999	Geofin S.r.l.
18.	012309	FUNGICIDA TOP GREEN	02/08/2004	Green Ravenna S.r.l.
19.	012257	P1020 L	28/06/2004	Guaber Household S.r.l.
20.	011262	BLIN PEN	04/04/2002	Iqv italia S.r.l.
21.	12321	TENAX	23/11/2004	Kollant S.p.A.
22.	011716	NEXOL	23/07/2003	Manica S.p.A.
23.	12446	NEXOL COMBI WG	03/03/2005	Manica S.p.A.
24.	010155	KANGY	20/09/1999	Prochimag di Mandrioli Giuseppe
25.	11198	POLAK PB	05/02/2002	Prochimag di Mandrioli Giuseppe
26.	009821	DALLAS	18/11/1998	Rocca Frutta S.r.l.
27.	012467	DALLAS 20 EW	18/07/2007	Rocca Frutta S.r.l.
28.	013432	KANSAS	27/12/2006	Rocca Frutta S.r.l.
29.	012601	TETRASIP 200	08/04/2005	Sipcam S.p.A.
30.	11890	NEXOL 5 WG	10/12/2003	Sivam S.p.A.

s.a. penconazolo: Fase I - Revoca pp.ff senza LoA
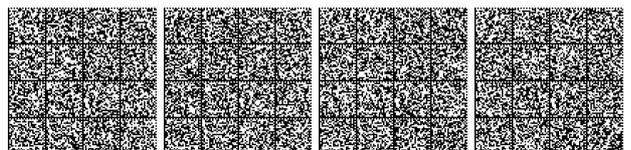
	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
31.	12107	PILOT DF	19/06/2006	Sulphur Mills ltd
32.	014221	SCUDEX COMBI DG	09/05/2008	Sulphur Mills ltd
33.	014424	PENN COMBI	01/09/2008	Sulphur Mills ltd
34.	6948	RELAX	28/01/1987	Syngenta Crop Protection S.p.a
35.	10759	TOPTEC	19/03/2001	Tecniterra S.r.l.
36.	12925	VEBICUR FUNGICIDA	31/05/2006	Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
37.	12899	SIMEX PRONTO USO	09/11/2005	Zapi Industrie Chimiche S.p.A.

12A00954

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 novembre 2011.

Modifica del decreto 3 agosto 2011, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2008, con il quale è stata approvata la Strategia Nazionale 2009-2013 e la Disciplina ambientale nazionale in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2010, n. 10388 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2011, con il quale sono state adottate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5460, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale sono stati introdotti aggiornamenti alla Strategia Nazionale e alla Disciplina ambientale nazionale;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5463, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale sono state aggiornate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;

Vista la nota 17 agosto 2011, con la quale la Commissione europea ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla Disciplina ambientale nazionale adottata con il citato decreto ministeriale 3 agosto 2011;

Considerato che l'art. 26 del decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5463, abroga, tra gli altri, il decreto ministeriale 20 dicembre 2010, n. 10388 e stabilisce che l'allegato al medesimo decreto continua ad applicarsi per i programmi operativi da attuare nel 2011;

Considerato che la Disciplina ambientale adottata con decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5460, prevede, al capitolo 6.6, che i programmi operativi pluriennali in corso di attuazione possono continuare fino alla loro conclusione, secondo i criteri definiti nella Disciplina ambientale, parte integrante della Strategia Nazionale 2009-2013, approvata con decreto ministeriale n. 3417/2008;

Ravvisata la necessità di procedere alla modifica dell'art. 26 del citato decreto ministeriale n. 5463/2011 per consentire l'applicazione della norma fino all'esaurimento dei programmi operativi pluriennali in corso di attuazione;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 13 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 26 del decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5463, citato in premessa è sostituito dal seguente:

I decreti ministeriali 25 settembre 2008, n. 3417, 11 maggio 2009, n. 3932, 30 settembre 2010, n. 8445 e 20 dicembre 2010, n. 10388 sono abrogati e le relative disposizioni sono sostituite da quelle contenute nel presente decreto. Tuttavia, l'allegato al decreto ministeriale 20 dicembre 2010, n. 10388 continua ad applicarsi ai programmi operativi attuati nel 2011 e, agli interventi di natura ambientale inclusi nei programmi operativi in corso, fino alla loro conclusione.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2011
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 136

12A01015

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 16 gennaio 2012.

Inserimento del medicinale 3,4 diaminopiridina base nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: «Trattamento sintomatico della sindrome miastenica di Lambert-Eaton (LEMS) negli adulti».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Considerato che la Sindrome miastenica di Lambert-Eaton è una malattia rara caratterizzata da un alto grado di disabilità e un aumentato rischio di mortalità;

Atteso che la 3,4 diaminopiridina base ha mostrato un effetto terapeutico positivo su tale affezione in numerose sperimentazioni cliniche pubblicate nella letteratura scientifica internazionale a partire dalla seconda metà degli anni '80;

Considerato che il profilo di sicurezza d'impiego di tale molecola è ben caratterizzato per l'uso consolidato di circa venti anni;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione dell'8 e 9 novembre 2011 - Verbale n. 21;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale 3,4 diaminopiridina base nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: «Trattamento sintomatico della sindrome miastenica di Lambert-Eaton (LEMS) negli adulti»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale 3,4 diaminopiridina base è inserita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: Trattamento sintomatico della sindrome miastenica di Lambert-Eaton (LEMS) negli adulti, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: PANI

Allegato 1

Denominazione: 3,4 diaminopiridina base (3,4 DAP base).
Indicazione terapeutica: trattamento sintomatico della sindrome miastenica di Lambert-Eaton (LEMS).

Criteri di inclusione: pazienti con diagnosi di LEMS confermata da elettromiografia o mediante test anticorpale.

Criteri di esclusione:

a) Prolungamento dell'intervallo QTc di entità tale da rendere l'utilizzazione del farmaco pericolosa per la vita del paziente
b) L'epilessia è criterio di esclusione salvo casi particolari per i quali il clinico ritenga che i benefici per il paziente siano superiori ai rischi
c) Uso concomitante con sultopride
d) Uso concomitante con medicinali che possano causare prolungamento dell'intervallo QTc
e) Sindrome del QT lungo
f) La gravidanza è un fattore di esclusione salvo casi eccezionali in cui non vi sia altra alternativa terapeutica e la vita della paziente sia gravemente minacciata, tenendo in debita considerazione la mancanza di dati sui possibili rischi per il feto. La paziente andrà adeguatamente informata nei casi in cui si prospetti l'uso di 3,4 diaminopiridina base durante la gravidanza
g) Epatiti acute. Grave insufficienza epatica
h) Sindromi asmatiche gravi.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: il farmaco potrà essere prescritto esclusivamente da specialisti in neurologia, neuropsichiatria e pediatria con documentata esperienza nel trattamento delle sindromi neuromuscolari previa consultazione di uno specialista in cardiologia ed effettuazione di un elettrocardiogramma.
L'uso del farmaco non è consentito senza aver acquisito il parere positivo di uno specialista cardiologo.
Il dosaggio massimo giornaliero ammissibile è di 60 mg suddiviso in 3 o 4 somministrazioni.
Il dosaggio iniziale non deve essere superiore a 10 o 15 mg al giorno e incrementato gradualmente secondo le esigenze cliniche.
Un progressivo prolungamento, in corso di trattamento, dell'intervallo QTc evidenziato dall'elettrocardiogramma richiederà un immediato parere di uno specialista in cardiologia che dovrà valutare l'opportunità di sospendere il trattamento.
Il trattamento andrà sospeso in caso di comparsa di crisi epilettiche.
Il farmaco potrà essere preparato in forma galenica con dosaggi unitari non superiori a 10 mg dalle farmacie ospedaliere o territoriali.

Costi indicativi: si stima che il costo annuale di un paziente al dosaggio massimo di 60 mg/die sia di € 2.000,00.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	ogni 3(a) o 6(b)mesi
Esame emocromocitometrico con formula leucocitaria e piastrine, emoglobina	+	+(a)
Creatininemia	+	+(b)
Visita cardiologica	+	+(b)
ECG	+	+(a)
ALT/AST/gammaGT	+	+(a)
Crisi epilettiche	+	+(a)
Livelli ematici di Na+ e K+	+	+(a)

12A00981

DETERMINAZIONE 16 gennaio 2012.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione FV/ n. 15).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA del 1° luglio 2009, n. 160, con la quale è stata conferita alla dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che, in virtù dell'art. 38 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è fatto obbligo alle ditte titolari di A.I.C. di presentare domanda di rinnovo, che il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio e che nei casi in cui non venga presentata domanda di rinnovo, l'AIFA ne dà sollecita comunicazione ai titolari dell'A.I.C. e rende noto che il medicinale non può essere più commercializzato;

Considerato che le ditte titolari di A.I.C. dei medicinali, di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, non hanno presentato domanda di rinnovo per i medicinali di cui al medesimo elenco, e che l'AIFA ne ha dato loro sollecita comunicazione, a norma dell'art. 38, del punto precedente;

Tenuto conto che le ditte titolari di A.I.C. di alcuni dei medicinali, riportati nell'elenco allegato alla presente determinazione, hanno presentato domanda di rinnovo e in corso di procedura hanno comunicato di non avere più interesse alla commercializzazione, rinunciando al rinnovo stesso e pertanto all'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al medesimo elenco;

Tenuto conto che le ditte titolari di A.I.C. di alcuni dei medicinali, riportati nell'elenco allegato alla presente determinazione, hanno presentato domanda di rinnovo nella quale hanno comunicato di non avere più interesse alla commercializzazione di alcune confezioni, rinunciando per queste al rinnovo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 30, 31 maggio e 1° giugno 2011 e nella seduta dell'8 e 9 novembre 2011;

Ritenuto necessario stabilire un termine per il ritiro dal commercio delle scorte già prodotte, al fine di prevenire ogni possibile rischio per la salute pubblica derivante dal mantenimento in commercio di medicinali ormai privi di A.I.C. e, di conseguenza, sottratti agli obblighi e responsabilità che la normativa prevede a carico del titolare;

Adotta la seguente

Determinazione:

Art. 1.

Per le considerazioni di cui in premessa, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, riportati nell'elenco allegato che è parte integrante della presente determinazione, non sono rinnovate.

Le confezioni già prodotte non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2012

Il dirigente: FERRAZIN

ALLEGATO

MEDICINALI LA CUI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NON RISULTA RINNOVATA			
AIC	**MEDICINALE**	**CONFEZIONE**	**DITTA**
034265013	DELFOS	"100 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL
034265025	DELFOS	"100 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL
033777018	OFTALAR	0,1% COLLIRIO, SOLUZIONE 1 FLACONE DA 5 ML	ALCON ITALIA SPA
032131017	MILTEX	"6% SOLUZIONE CUTANEA" 1 FLACONE SOLUZIONE DA 10 ML	BAXTER S.P.A.
034444012	BIOFERAL	"80 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 30 COMPRESSE	BIOPROGRESS PHARMA S.P.A.
036524015	IOEXOLO CHEMI	"240 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAVASCOLARE ED IN CAVITÀ CORPOREE" FLACONE 20 ML	CHEMI S.P.A.
036524027	IOEXOLO CHEMI	"240 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAVASCOLARE ED IN CAVITÀ CORPOREE" FLACONE 50 ML	CHEMI S.P.A.
036524039	IOEXOLO CHEMI	"300 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAVASCOLARE ED IN CAVITÀ CORPOREE" FLACONE 20 ML	CHEMI S.P.A.
036524041	IOEXOLO CHEMI	"300 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAVASCOLARE ED IN CAVITÀ CORPOREE" FLACONE 50 ML	CHEMI S.P.A.
036524054	IOEXOLO CHEMI	"300 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAVASCOLARE ED IN CAVITÀ CORPOREE" FLACONE 75 ML	CHEMI S.P.A.
036524066	IOEXOLO CHEMI	"300 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAVASCOLARE ED IN CAVITÀ CORPOREE" FLACONE 100 ML	CHEMI S.P.A.
036524078	IOEXOLO CHEMI	"350 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAVASCOLARE ED IN CAVITÀ CORPOREE" FLACONE 50 ML	CHEMI S.P.A.
036524080	IOEXOLO CHEMI	"350 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAVASCOLARE ED IN CAVITÀ CORPOREE" FLACONE 100 ML	CHEMI S.P.A.
036419012	PACLITAXEL CRINOS	"6 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO DA 5 ML	CRINOS S.P.A.
036419024	PACLITAXEL CRINOS	"6 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO DA 16,7 ML	CRINOS S.P.A.

032203010	KATOXYN	FLACONE POLVERE 10 G	DEVERGE' MEDICINA E MEDICALIZZAZIONE S.R.L.
032203022	KATOXYN	"4,25% + 1,50% SPRAY CUTANEO, POLVERE"BOMBOLA 10,18 G	DEVERGE' MEDICINA E MEDICALIZZAZIONE S.R.L.
033045042	ACICLOVIR DR. REDDY'S	" 8% SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA 100 ML	DR. REDDY'S S.R.L.
033891019	DERMINIOL	"5.35% CREMA" 1 TUBO DA 20 G	DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO.KG
033891021	DERMINIOL	"5.35% CREMA" 1 TUBO DA 30 G	DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO.KG
033891033	DERMINIOL	"5.35% CREMA" 1 TUBO DA 50 G	DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO.KG
033891045	DERMINIOL	"5.35% CREMA" 1 TUBO DA 100 G	DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO.KG
025755087	CITICOLINA EUROGENERICI	"1000 MG/4 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 3 FIALE DA 4 ML	EG S.P.A.
034551010	BIOGLUFER	"80 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 30 COMPRESSE	EURO-PHARMA S.R.L.
032283018	DEQUOSANGOLA	20 PASTIGLIE	EUROSPITAL S.P.A.
034795017	CAREFLU	"0,1% SOLUZIONE DA NEBULIZZARE" FLACONE 30 ML	FARMA 1 S.R.L.
034795029	CAREFLU	"ADULTI SOLUZIONE DA NEBULIZZARE " 15 CONTENITORI MONODOSE 2 ML	FARMA 1 S.R.L.
034795031	CAREFLU	"BAMBINI SOLUZIONE DA NEBULIZZARE " 15 CONTENITORI MONODOSE 2 ML	FARMA 1 S.R.L.
034441016	ERITROPIU'	"80 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 30 COMPRESSE	FARMA 1 S.R.L.
032894014	MONOBIOTIC	"1 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO	FARMACEUTICI ECOBI SAS
035948013	KRONYS	" 9,7 G POLVERE PER SOLUZIONE ORALE " 10 BUSTINE DA 10 G	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.
035948025	KRONYS	" 9,7 G POLVERE PER SOLUZIONE ORALE " 20 BUSTINE DA 10 G	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.
035948037	KRONYS	" 97% POLVERE PER SOLUZIONE ORALE " FLACONE DA 200 G	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.
034613024	ECOSETTE	"2 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO + 1 FIALA SOLVENTE DA 4 ML	FARMACEUTICI T.S. S.R.L.
028166015	RHINAAXIA	SOLUZIONE RINOLOGICA 26 ML 3,8%	FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.P.A.
036846018	AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO GERMED	" 875 MG + 125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 12 COMPRESSE	GERMED PHARMA S.P.A.
036846020	AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO GERMED	" 875 MG + 125 MG POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE " 12 BUSTINE	GERMED PHARMA S.P.A.
028919025	CALCIO MEFOLINATO HEXAL	"15 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI" 30 COMPRESSE	HEXAL S.P.A.
032787032	AMOXICILLINA HEXAL	"1 G COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE	HEXAL S.P.A.
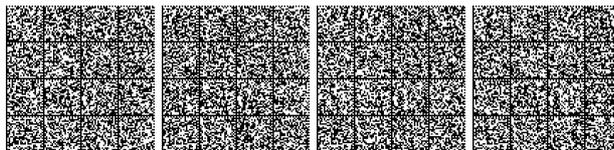
034448011	BLIZER	"80 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 30 COMPRESSE	I.BIR.N. - ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.
032535015	DELTA 80	"10% + 0,1% GEL" TUBO 30 G	IDI FARMACEUTICI S.R.L.
032535027	DELTA 80	"4% + 0,1% GEL" TUBO 30 G	IDI FARMACEUTICI S.R.L.
036523013	IOEXOLO ITALFARMACO	"240 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAVASCOLARE ED IN CAVITÀ CORPOREE" FLACONE 20 ML	ITALFARMACO S.P.A.
036523025	IOEXOLO ITALFARMACO	"240 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAVASCOLARE ED IN CAVITÀ CORPOREE" FLACONE 50 ML	ITALFARMACO S.P.A.
036523037	IOEXOLO ITALFARMACO	"300 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAVASCOLARE ED IN CAVITÀ CORPOREE" FLACONE 20 ML	ITALFARMACO S.P.A.
036523049	IOEXOLO ITALFARMACO	"300 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAVASCOLARE ED IN CAVITÀ CORPOREE" FLACONE 50 ML	ITALFARMACO S.P.A.
036523052	IOEXOLO ITALFARMACO	"300 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAVASCOLARE ED IN CAVITÀ CORPOREE" FLACONE 75 ML	ITALFARMACO S.P.A.
036523064	IOEXOLO ITALFARMACO	"300 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAVASCOLARE ED IN CAVITÀ CORPOREE" FLACONE 100 ML	ITALFARMACO S.P.A.
036523076	IOEXOLO ITALFARMACO	"350 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAVASCOLARE ED IN CAVITÀ CORPOREE" FLACONE 50 ML	ITALFARMACO S.P.A.
036523088	IOEXOLO ITALFARMACO	"350 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAVASCOLARE ED IN CAVITÀ CORPOREE" FLACONE 100 ML	ITALFARMACO S.P.A.
036754012	FERRO GLUCONATO KALISKIN	"80 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 30 COMPRESSE	KALISKIN S.R.L.
036836017	CITALOPRAM LABORATORI ALTER	"40 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE " FLACONE 15 ML	LABORATORI ALTER S.R.L.
032286015	DISTERIL	SOLUZIONE 200 ML	LACHIFARMA S.R.L.
032286027	DISTERIL	SOLUZIONE 300 ML	LACHIFARMA S.R.L.
032286039	DISTERIL	SOLUZIONE 500 ML	LACHIFARMA S.R.L.
032286041	DISTERIL	SOLUZIONE 1000 ML	LACHIFARMA S.R.L.
032286054	DISTERIL	SOLUZIONE 5 LT	LACHIFARMA S.R.L.
032286066	DISTERIL	SOLUZIONE 10 LT	LACHIFARMA S.R.L.
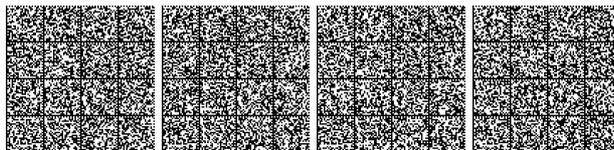
032286078	DISTERIL	SOLUZIONE 25 LT	LACHIFARMA S.R.L.
032286080	DISTERIL	SOLUZIONE 50 LT	LACHIFARMA S.R.L.
027556024	DESOCOL	"300 MG CAPSULE RIGIDE" 20 CAPSULE	LAMPUGNANI FARMACEUTICI S.P.A.
028906028	MIZAR	"375 MG COMPRESSE RIVESTITE" 12 COMPRESSE	MEDA PHARMA S.P.A.
032217010	PULMISAN	"0,25 MG PASTIGLIE" 36 PASTIGLIE	MONTEFARMACO OTC S.P.A.
032217022	PULMISAN	"0,25 MG PASTIGLIE" 24 PASTIGLIE	MONTEFARMACO OTC S.P.A.
034299014	IRILENS	"2 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE" FLACONE DA 10 ML	MONTEFARMACO OTC S.P.A.
036371019	ASTIAN	" 1 MG/2 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE " 15 CONTENITORI MONODOSE 2 ML	PANTAFARM S.R.L.
032240018	STERAMIN	SOLUZIONE FLAC 50 ML	PRODOTTI FORMENTI S.R.L.
032240020	STERAMIN	SOLUZIONE FLAC 200 ML	PRODOTTI FORMENTI S.R.L.
035788013	PAROXETINA RANBAXY	" 20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 12 COMPRESSE	RANBAXY ITALIA S.P.A.
035788025	PAROXETINA RANBAXY	" 20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 28 COMPRESSE	RANBAXY ITALIA S.P.A.
035788037	PAROXETINA RANBAXY	" 20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 50 COMPRESSE	RANBAXY ITALIA S.P.A.
038639011/M	SUMATRIPTAN RANBAXY	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 2 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVDC/PVC	RANBAXY ITALIA S.P.A.
038639023/M	SUMATRIPTAN RANBAXY	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 3 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVDC/PVC	RANBAXY ITALIA S.P.A.
038639035/M	SUMATRIPTAN RANBAXY	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 4 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVDC/PVC	RANBAXY ITALIA S.P.A.
038639047/M	SUMATRIPTAN RANBAXY	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 6 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVDC/PVC	RANBAXY ITALIA S.P.A.
038639050/M	SUMATRIPTAN RANBAXY	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVDC/PVC	RANBAXY ITALIA S.P.A.
038639062/M	SUMATRIPTAN RANBAXY	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 18 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVDC/PVC	RANBAXY ITALIA S.P.A.
038639074/M	SUMATRIPTAN RANBAXY	"100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 2 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVDC/PVC	RANBAXY ITALIA S.P.A.
038639086/M	SUMATRIPTAN RANBAXY	"100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 3 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVDC/PVC	RANBAXY ITALIA S.P.A.
038639098/M	SUMATRIPTAN RANBAXY	"100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 4 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVDC/PVC	RANBAXY ITALIA S.P.A.
038639100/M	SUMATRIPTAN RANBAXY	"100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 6 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVDC/PVC	RANBAXY ITALIA S.P.A.

038639112/M	SUMATRIPTAN RANBAXY	"100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVDC/PVC	RANBAXY ITALIA S.P.A.
034797011	WINNIPEG	"1,2 G COMPRESSE" 12 COMPRESSE	S.F.GROUP S.R.L.
034753018	BACAMPICILLINA	"1,2 G COMPRESSE" 12 COMPRESSE	SANDOZ S.P.A.
034891010	IMMUNOVIR	"5% CREMA" TUBO 3 G	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.
034891034	IMMUNOVIR	"800 MG COMPRESSE" 35 COMPRESSE	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.
032782017	CITROSIL ALCOLICO	"0,25% + 70% SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE 50 ML SOLUZIONE BRUNA	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
032782029	CITROSIL ALCOLICO	"0,25% + 70% SOLUZIONE CUTANEA” FLACONE 100 ML SOLUZIONE BRUNA	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
032782031	CITROSIL ALCOLICO	"0,25% + 70% SOLUZIONE CUTANEA” FLACONE 200 ML SOLUZIONE BRUNA	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
032782043	CITROSIL ALCOLICO	"0,25% + 70% SOLUZIONE CUTANEA” FLACONE 200 ML SOLUZIONE BRUNA	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
032782056	CITROSIL ALCOLICO	"0,25% + 70% SOLUZIONE CUTANEA” FLACONE 1 LITRO SOLUZIONE BRUNA	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
032782068	CITROSIL ALCOLICO	"0,25% + 70% SOLUZIONE CUTANEA” 10 CONTENITORI MONODOSE 10 ML SOLUZIONE BRUNA	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
032782070	CITROSIL ALCOLICO	"0,25% + 70% SOLUZIONE CUTANEA” FLACONE 50 ML SOLUZIONE INCOLORE	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
032782082	CITROSIL ALCOLICO	"0,25% + 70% SOLUZIONE CUTANEA” FLACONE 100 ML SOLUZIONE INCOLORE	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
032782094	CITROSIL ALCOLICO	"0,25% + 70% SOLUZIONE CUTANEA” FLACONE 200 ML SOLUZIONE INCOLORE	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
032782106	CITROSIL ALCOLICO	"0,25% + 70% SOLUZIONE CUTANEA” FLACONE 500 ML SOLUZIONE INCOLORE	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
032782118	CITROSIL ALCOLICO	"0,25% + 70% SOLUZIONE CUTANEA” FLACONE 1 LITRO SOLUZIONE INCOLORE	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
032782120	CITROSIL ALCOLICO	"0,25% + 70% SOLUZIONE CUTANEA” 10 CONTENITORI MONODOSE 10 ML SOLUZIONE INCOLORE	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
032304014	NEO-DESOGEN	SOLUZIONE FLACONE 1 LT	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
032304026	NEO-DESOGEN	SOLUZIONE TANICA 5 LT	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
034739019	ILIACLOR	"5% CREMA" TUBO 3 G	V e G S.R.L.
034739045	ILIACLOR	"800 MG COMPRESSE" 35 COMPRESSE	V e G S.R.L.
034739058	ILIACLOR	"8% SOSPENSIONE ORALE" FLACONE	V e G S.R.L.
032042018	VIDEO-LIGHT	"0,01% COLLIRIO, SOLUZIONE"FLACONE 15 ML	WEALTH PHARMA S.R.L.

12A00982
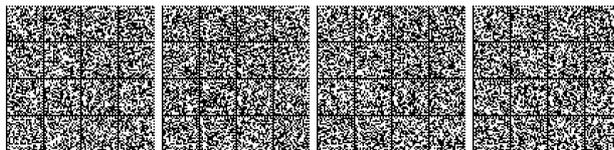
DETERMINAZIONE 20 gennaio 2012.

Esclusione del medicinale plerixafor (Mozobil) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) datata 11 settembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2009, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale plerixafor (Mozobil), in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile, per l'indicazione terapeutica:

«In combinazione con G-CSF per incrementare la mobilizzazione delle cellule staminali ematopoietiche al sangue periferico per la raccolta e il conseguente trapianto autologo in pazienti con linfoma o mieloma multiplo che mobilizzano scarsamente»;

Vista altresì la determinazione dell'AIFA del 14 novembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 - serie generale - del 24 novembre 2011, con cui è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Mozobil (plerixafor), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 31 luglio 2009, per la stessa indicazione terapeutica che ne aveva determinato l'inserimento nel succitato elenco;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 6-7 dicembre 2011, come da stralcio verbale n. 22;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale plerixafor (Mozobil) di cui alla determinazione dell'AIFA sopra citata, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale plerixafor (Mozobil), di cui alla determinazione dell'AIFA datata 11 settembre 2009, citata in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/1996.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2012

Il direttore generale: PANI

12A00979

DETERMINAZIONE 20 gennaio 2012.

Inserimento del medicinale «crisantaspasi (Erwinase)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti in età pediatrica affetti da Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) che non tollerino il trattamento di prima linea con pegaspargasi. (Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il proprio provvedimento datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale «crisantaspasi (Erwinase)», è già autorizzato in commercio in alcuni paesi europei e che l'Azienda titolare dell'autorizzazione ha in programma di richiederne l'estensione nel resto dell'Europa attraverso la procedura di mutuo riconoscimento;

Tenuto conto che il farmaco è l'unica alternativa terapeutica disponibile per trattare pazienti in età pediatrica affetti da LLA che non tollerino il trattamento di prima linea con pegaspargasi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale «nelle more» di una sua prossima commercializzazione in Europa e, quindi, sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 6-7 dicembre 2011, come da stralcio verbale n. 22;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «crisantaspasi (Erwinase)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento di pazienti in età pediatrica affetti da Leucemia linfoblastica acuta (LLA) che non tollerino il trattamento di prima linea con pegaspargasi;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale «crisantaspasi (Erwinase)» è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per le seguenti indicazioni terapeutiche: trattamento di pazienti in età pediatrica affetti da Leucemia linfoblastica acuta (LLA) che non tollerino il trattamento di prima linea con pegaspargasi, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2012

Il direttore generale: PANI
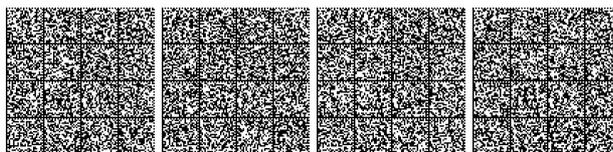
Allegato 1

Denominazione: crisantaspasi (Erwinase).

Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti in età pediatrica affetti da Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) che non tollerino il trattamento di prima linea con pegaspargasi.

Criteri di inclusione: pazienti di età >1 anno e ≤18 anni affetti da LLA che abbiano presentato una reazione allergica al prodotto L-ASP di prima linea (pegaspargasi) o in caso di inattivazione silenziosa trattati nel protocollo AIEOP-BFM ALL 2009.

Criteri di esclusione: pancreatite secondaria a terapia con pegaspargasi o crisantaspasi; reazione allergica a crisantaspasi.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: dose di 20.000 UI/mq per via endovenosa (in 1 ora) o intramuscolare a giorni alterni per 14 giorni (totale 7 somministrazioni) in sostituzione di ogni dose di pegaspargasi prevista dal protocollo AIEOP-BFM ALL 2009.

Costo indicativo del trattamento: A seconda della superficie corporea del paziente e della fascia di rischio, il costo stimabile per un ciclo di terapia varia tra un minimo di 5.320 euro (7 dosi somministrate nell'arco di due settimane per un paziente con una superficie corporea di circa 0,5 mq) ed un massimo di 21.280 euro (7 dosi somministrate nell'arco di due settimane, per pazienti con superficie corporea di almeno 1.5 mq, appartenenti alla fascia ad alto rischio).

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Dati da inserire nel registro:

	PRIMA DEL TRATTAMENTO
Causa inizio trattamento con Crisantaspasi: 1. Reazione allergica a Pegaspargasi 2. Mancata attività a Pegaspargasi	+
n° dosi di Pegaspargasi somministrate	+
Superficie corporea paziente	+
	DOPO IL TRATTAMENTO
Terapia con Crisantaspasi completata:	sì |_| no |_|
Se sì, n° dosi somministrate:	
Se no, per: 1. Reazione allergica, specificare: 2. Tossicità, specificare: 3. Altro, specificare:	
Note aggiuntive	

12A00980

COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO «LOUIS VUITTON WORLD SERIES»

DECRETO 17 gennaio 2012.

Liquidazione onorari all'Avvocato Gianfranco Duranti del Foro di Cagliari, per l'assistenza legale, consulenziale giuridico-amministrativa ed istituzionale al Commissario delegato per il Grande evento della Louis Vuitton World Series, presso l'isola di La Maddalena. (Decreto n. 319/1).

IL COMMISARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato commissario delegato per il grande evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della Regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento del grande evento predetto, ivi compresi completamenti di interventi previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «Grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 successivamente trasferito da La Maddalena a L'Aquila;

Visto l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui, per le finalità di cui all'ordinanza stessa, è stata stanziata la somma di € 4.000.000,00 di cui € 3.750.000,00 a carico del fondo della Protezione Civile e di cui € 250.000,00 a carico del bilancio della Regione autonoma della Sardegna;

Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con il quale è stato disposto il trasferimento diretto delle risorse finanziarie di cui al comma 2 del medesimo art. 7 sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al commissario delegato;

Vista la convenzione stipulata in data 20 aprile 2010, tra il Presidente della Regione, nella sua qualità di commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra indicata, e l'avvocato Gianfranco Duranti, con la quale è stato conferito allo stesso l'incarico, con riferimento all'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa indicate, di fornire la propria assistenza legale e consulenziale giuridico-amministrativa, convenendo altresì, con il medesimo professionista, di conferirgli, con successivo proprio provvedimento, l'incarico di presiedere la commissione generale di indirizzo prevista dall'art. 2, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, così come modificato dall'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, commissione poi costituita con decreto commissariale n. 2682/8 del 23 aprile 2010, avente il compito di garantire un'efficace programmazione degli interventi nonché di curare il coordinamento degli aspetti organizzativi necessari per il regolare svolgimento del grande evento in parola;

Considerato che la medesima convenzione, in ragione dell'urgenza della sua operatività, ha previsto all'art. 6 che, nelle more della disponibilità sulla predetta contabilità speciale delle risorse previste dal sopra citato art. 7, commi 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, il compenso professionale al consulente avrebbe formato oggetto di atto integrativo della convenzione stessa da stipularsi entro il termine di durata della convenzione medesima;

Visto che ai sensi della predetta previsione della convenzione del 20 aprile 2010, tra il Presidente della Regione autonoma della Sardegna, nella predetta sua qualità di commissario governativo delegato, e l'avvocato Gianfranco Duranti, è stata stipulata, in data 21 luglio 2011 la convenzione integrativa per la determinazione del compenso professionale da riconoscere al consulente stesso, il cui ammontare è stato fissato con riferimento all'attività prestata e da prestare dal 5 marzo 2010 sino alla formale chiusura della gestione commissariale ove questa fosse intervenuta entro il 30 novembre del medesimo anno 2010;

Considerato che la medesima convenzione del 21 luglio 2010 ha previsto, altresì, che nel caso in cui la chiusura formale della gestione commissariale non fosse intervenuta entro il predetto termine del 30 novembre 2010, in adempimento a quanto previsto all'art. 6 dalla convenzione sopra citata, sottoscritta dalle parti in data 20 aprile 2010, sarebbe stato stipulato tra le parti un ulteriore atto integrativo alla convenzione medesima per la determinazione del compenso professionale da riconoscere al consulente per il periodo dal 1° dicembre 2010 sino alla chiusura formale della gestione commissariale stessa ove intervenuta entro il termine previsto di un anno a far data dal 5 marzo 2010;

Considerato che alla data del 5 marzo 2011 non risultava intervenuta la chiusura formale della gestione commissariale di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri sopra richiamate;
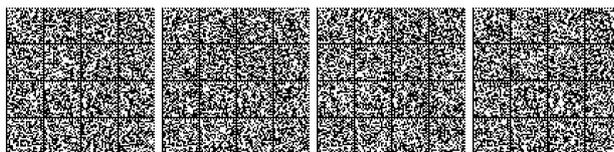
Atteso che l'ambito di missione del commissario governativo delegato previsto dalle ordinanze predette ricomprendeva non solo la realizzazione del grande evento velico «Louis Vuitton World Series» ma ricomprendeva anche il completamento di interventi di valorizzazione del territorio del Comune di La Maddalena previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «Grande Evento» relativa alla Presidenza italiana del G8, successivamente trasferito da La Maddalena a L'Aquila; completamento che costituiva la *ratio* ispiratrice fondante dell'iniziativa del grande evento di che trattasi;

Atteso, pertanto, che la chiusura formale della gestione commissariale non avrebbe potuto intervenire prima del compiuto raggiungimento, da parte della gestione commissariale, delle predette finalità previste dalla missione stessa, salva la prosecuzione della missione medesima previa emanazione di ulteriore nuova ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato richiesto dal commissario governativo delegato al consulente di proseguire la sua attività professionale di supporto, ai sensi della convenzione stipulata in data 20 aprile 2010 anche successivamente al 5 marzo 2011 e di assicurare la sua disponibilità in tal senso nelle more della stipula di una seconda convenzione integrativa della convenzione del 20 aprile 2010 come già integrata con la convenzione del 21 luglio 2010;

Vista la convenzione integrativa stipulata tra il Presidente della Regione autonoma della Sardegna, nella predetta sua qualità di commissario governativo delegato, e l'avvocato Gianfranco Duranti, in data 28 novembre 2011 ed in particolare l'art. 3 relativo ai compensi professionali da corrispondere al consulente che prevede:

con riferimento all'attività già svolta nel periodo 1° dicembre 2010 - 5 marzo 2011, la definizione del compenso di cui all'art. 6 della convenzione stipulata in data 20 aprile 2010 in complessivi euro 9.000,00 oltre I.V.A. e contributi previdenziali C.N.P. e A.F. nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

con riferimento all'attività già svolta nel periodo 6 marzo 2011- 30 settembre 2011, la definizione del compenso di cui all'art. 6 della convenzione stipulata in data 20 aprile 2010 in complessivi euro 21.000,00 oltre I.V.A. e contributi previdenziali C.N.P. e A.F. nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

con riferimento all'attività già svolta nel periodo dal 1° ottobre 2011-31 dicembre 2011, la definizione del compenso di cui all'art. 6 della convenzione stipulata in data 20 aprile 2010 in complessivi euro 9.000,00 oltre I.V.A. e contributi previdenziali C.N.P. e A.F. nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Visto il preavviso di parcella n. 1521 del 22 dicembre 2011 emesso dall'avv. Gianfranco Duranti, partita I.V.A. 02993930920, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, dell'atto integrativo predetto, stipulato in data 28 novembre 2011, per euro 30.000,00 (onorari) più contributi previdenziali C.N.P. e A.F. per euro 1.200,00, oltre I.V.A. per euro 6.552,00, per un totale di euro 37.752,00, con applicazione di ritenuta d'acconto di euro 6.000,00;

Visto il preavviso di parcella n. 1522 del 22 dicembre 2011 emesso dall'avv. Gianfranco Duranti, partita I.V.A. 02993930920, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, dell'atto integrativo predetto, stipulato in data 28 novembre 2011, per euro 9.000,00 (onorari) più contributi previdenziali C.N.P. e A.F. per euro 360,00, oltre I.V.A. per euro 1.965,60, per un totale di euro 11.325,60, con applicazione di ritenuta d'acconto di euro 1.800,00;

Atteso che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, dell'atto integrativo sopra citato stipulato in data 28 novembre 2011, deve procedersi al pagamento complessivo della somma di euro 49.077,60 con applicazione della ritenuta di acconto per euro 7.800,00;

Atteso che al pagamento della predetta somma si provvederà con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposto il pagamento, a favore dell'avv. Gianfranco Duranti nato a Roma il 17 maggio 1945 e residente a Cagliari via Gen. Stefano Cagna n. 66, con studio professionale in Cagliari, via Corsica n. 2, c.a.p. 09126, partita I.V.A. 02993930920, codice fiscale n. DRNGFR45E17H501L, mediante versamento su conto corrente Poste italiane S.p.a. codice IBAN IT57 P076 0104 8000 0007 4185 117 della somma di euro 49.077,60 ed il versamento all'erario, a titolo di ritenuta d'acconto, della somma di euro 7.800,00 come in premessa specificato.

Art. 2.

Al pagamento ed al versamento delle somme di cui all'art. 1 si provvederà con le risorse disponibili sulla contabilità speciale in premessa indicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Cagliari, 17 gennaio 2012

Il Commissario delegato
Presidente della Regione
autonoma della Sardegna
CAPPELLACCI

12A00952

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 7 ottobre 2011, n. **12/2011**.

Formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni - permessi per diritto allo studio.

Alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001

1.*Premessa. La rilevanza della formazione universitaria nelle pubbliche amministrazioni.*

Recentemente sono pervenute al Dipartimento della funzione pubblica numerose richieste di chiarimento in materia di permessi e congedi per diritto allo studio, soprattutto a seguito della sempre più ampia diffusione di corsi organizzati dalle università telematiche. Si ritiene pertanto opportuno fornire alcuni chiarimenti sull'argomento.

Nel delicato momento sociale ed economico che il Paese sta attraversando, che pretende l'intervento di incisive riforme, è richiesto anche alle pubbliche amministrazioni di porre in essere iniziative che agevolino un rapido ed efficace adattamento dell'organizzazione alle nuove condizioni. I vertici amministrativi, i dirigenti ed i funzionari sono chiamati ad un pronto e paziente lavoro di adeguamento dell'organizzazione e delle linee di attività rispetto all'assetto normativo ed alla realtà economica sempre in movimento. In questo quadro generale assume un grande rilievo l'acquisizione, attraverso la formazione e l'aggiornamento continuo, di strumenti culturali e professionali atti ad aumentare la capacità dell'organizzazione di fornire risposte tempestive e flessibili rispetto al cambiamento.

In tale prospettiva, un indubbio strumento da valorizzare per coloro che lavorano nell'amministrazione è costituito dalla formazione universitaria. L'importanza di questa formazione è accresciuta oggi dalla considerazione che le progressioni economiche e professionali attuate nel corso degli ultimi anni, se da un lato hanno contribuito a dare un riconoscimento alla professionalità maturata dai dipendenti nel corso della vita lavorativa all'interno delle amministrazioni, hanno però anche prodotto degli squilibri, portando personale spesso privo di formazione universitaria a ricoprire posizioni professionali elevate, l'accesso dall'esterno alle quali è invece riservato a soggetti in possesso di titolo di studio universitario. Inoltre, come noto, il possesso di titoli accademici è rilevante sia per l'accesso dall'esterno nella pubblica amministrazione (ad es. per l'accesso alla qualifica di dirigente e alla posizione di funzionario, per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei all'amministrazione o non muniti della qualifica di dirigente, per la partecipazione al concorso per le carriere prefettizia e diplomatica) sia per lo sviluppo professionale al suo interno (nell'ambito delle procedure di progressione economica o per il conferimento di incarichi a funzionari apicali). Quindi, soprattutto in un momento caratterizzato dal contenimento dei costi e dall'imposizione di rigidi tetti anche all'ammontare della spesa per formazione (art. 6, comma 13, d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010), è importante che — nei limiti del buon andamento e dell'efficienza dell'organizzazione — i dipendenti interessati siano messi nelle condizioni di seguire i corsi e di fruire delle agevolazioni che l'ordinamento prevede allo scopo. Peraltro, anche nell'ottica dell'efficienza dell'amministrazione, sono ormai disponibili e diffusi i sistemi di apprendimento a distanza e, soprattutto in relazione alle possibilità di accesso alle risorse di apprendimento per le persone disabili ed i lavoratori, l'Unione europea, nell'ultimo decennio, ha incoraggiato gli Stati membri a sperimentare nuovi metodi e approcci di apprendimento, che favorissero l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nei sistemi di istruzione e formazione. In particolare, gli sforzi, anche di finanziamento, dell'UE sono stati rivolti a supportare, nell'ambito delle iniziative di formazione a distanza, il settore universitario. In questo contesto, già da tempo le «università telematiche» sono state regolamentate anche nell'ordinamento italiano, accordando alle istituzioni che rispondono a determinati requisiti l'abilitazione a rilasciare titoli accademici (decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 aprile 2003).

2. Le agevolazioni per i pubblici dipendenti in relazione al diritto allo studio.

La legge, i contratti collettivi e gli accordi negoziali prevedono una serie di agevolazioni per il diritto allo studio, che si aggiungono agli altri ordinari permessi e congedi pure utilizzabili allo scopo. Considerato che le esigenze di crescita culturale e professionale dei dipendenti debbono essere contemperate con la necessità attuale di buon andamento, è chiaro che anche la disciplina dei permessi per il diritto allo studio deve prevedere limiti e condizioni di fruizione in funzione delle esigenze amministrative. Tra gli istituti utilizzabili allo scopo si rammentano:

i congedi per la formazione, previsti dall'art. 5 della l. n. 53 del 2000 e nei CCNL, utilizzabili anche per il conseguimento di titoli universitari o per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, che possono essere accordati secondo le condizioni stabilite nei CCNL e negli accordi collettivi ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni per un massimo di undici mesi nell'arco della vita lavorativa; durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione;

150 ore di permessi retribuiti all'anno riconosciuti secondo le previsioni dei CCNL — nel limite del 3% del personale in servizio ciascun anno nell'amministra-

zione — per la partecipazione ai corsi anche universitari e post-universitari che si svolgono durante l'orario di lavoro;
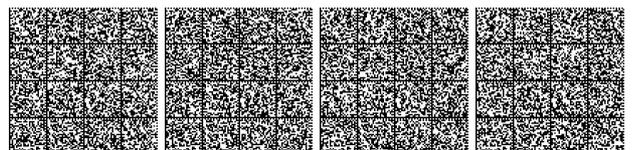
agevolazioni relative all'orario di lavoro, secondo la disciplina contenuta nei CCNL, in quanto il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;

8 giorni l'anno di permesso retribuito per la partecipazione agli esami, previsti dai CCNL di comparto;

l'aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, accordata secondo la disciplina contenuta nell'art. 2 della l. n. 476 del 1984, come modificata dalla l. n. 240 del 2010 e dal d.lgs. n. 119 del 2011.

Per quanto riguarda quest'ultimo congedo, si segnala che la disciplina è stata modificata ad opera di due recenti provvedimenti normativi. In particolare, con la l. n. 240 del 2010 (c.d. legge Gelmini) è stato previsto in maniera innovativa che il collocamento in aspettativa del dipendente avviene «compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione», accordando così all'interessato una posizione giuridica soggettiva condizionata, la cui realizzazione è subordinata alle esigenze di buon andamento. Inoltre, sempre al fine di non pregiudicare l'organizzazione e l'azione dell'amministrazione (soprattutto nell'attuale momento storico, caratterizzato da forti limitazioni all'acquisizione di nuove risorse umane) evitando anche di limitare la fruizione dell'aspettativa ad una ristretta cerchia di interessati, il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo. Con l'art. 5 del d.lgs. n. 119 del 2011 (attuativo della delega conferita al Governo con l'art. 23 della l. n. 183 del 2010 per il riordino della normativa in materia di congedi aspettative e permessi), è stato poi chiarito che la ripetizione degli importi corrisposti al dipendente in aspettativa retribuita (nel caso in cui vi sia stata questa opzione da parte dell'interessato) è dovuta solo se il dipendente cessa da qualsiasi rapporto di lavoro o di impiego con l'amministrazione pubblica, mentre nessuna ripetizione è prevista nel caso di passaggio per mobilità o vincita di concorso presso altra amministrazione. La motivazione di questa esplicita disciplina risiede nella consapevolezza del valore dell'accrescimento culturale e professionale che di regola consegue al dottorato, valore che non è e non può essere limitato alla singola istituzione di appartenenza, ma è riferito all'intero apparato pubblico che si arricchisce nel suo complesso di professionalità. Lo stesso d.lgs. n. 119 ha poi chiarito esplicitamente che il nuovo regime dell'aspettativa per dottorato di ricerca riguarda anche il personale soggetto all'ambito applicativo del d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale era intervenuta la disciplina da parte dei CCNL di comparto.

Per quanto riguarda la disciplina dei permessi retribuiti di 150 ore, il relativo regime è contenuto nei CCNL e negli accordi collettivi (es.: art. 13 CCNL 16 maggio 2001 comparto ministeri, art. 9 CCNL 14 febbraio 2001 comparto enti pubblici non economici, art. 15 CCNL 14 settembre 2000 comparto regioni ed autonomie locali, art. 78 d.P.R. n. 782 del 1985 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare), che stabiliscono la tipologia di corsi per i quali i permessi possono essere fruiti, le condizioni per la concessione e il contingente massimo di personale che può fruirne, con l'individuazione dei criteri di priorità per il caso di domande eccedenti rispetto alla disponibilità del contingente. In proposito, per rispondere ad alcuni quesiti in materia, con riferimento al personale c.d. di prestito, considerato che il limite percentuale è individuato in base al personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascun ente all'inizio di ciascun anno e che la fruizione del permesso e l'esercizio dei diritti connessi produce effetti sull'organizzazione dell'attività di ufficio, la gestione dell'istituto spetta all'amministrazione presso cui il personale è in comando. Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. lav. n. 10344/2008) e dell'ARAN. Un aspetto particolarmente discusso è quello relativo alla possibilità di fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche. In proposito, anche alla luce di quanto precisato dall'ARAN in più di un'occasione, è bene sottolineare che le clausole nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rinvenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche. È chiaro in ogni caso che tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro.

Roma, 7 ottobre 2011

Il Ministro: BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 362

12A00949
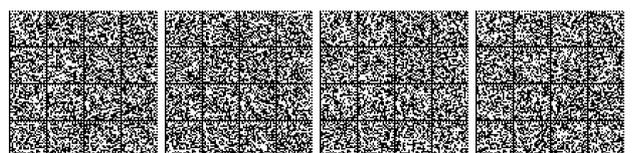
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L'ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
J05AF05	Lamivudina	28 unità 100 mg - uso orale

NUOVE CONFEZIONI DI RIFERIMENTO CHE INTEGRANO L'ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
M05BA07	Sodio risedronato	2 unità 75 mg - uso orale

12A00806

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Avviso di ipotesi di aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità da valanga in comune di Livinallongo del Col di Lana.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 2883 del 17 ottobre 2011 sono state approvate le ipotesi delle nuove condizioni di pericolosità da valanga delle perimetrazioni presenti in località Campolongo, in comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), relative al «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave - prima variante».

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura delle regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Belluno e al comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la provincia di Belluno.

Il decreto segretariale in forma estesa è consultabile sul sito www.adbve.it

12A00951

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso di avvenuta pubblicazione sul sito web dell'Autorità della delibera n. 711/11/CONS.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvisa che in data 19 gennaio 2012 è stata pubblicata sul proprio sito web http://www.agcom.it/ la delibera n. 711/1 l/CONS, recante «Avvio del procedimento di consultazione pubblica per l'approvazione di "Nuove disposizioni in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di Televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. *b)*, n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249" e modifiche alle Direttive approvate con le delibere n. 179/03/CSP, n. 278/04/CSP e n. 79/09/CSP», comprensiva dei relativi Allegati A, B, C e D.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della predetta delibera, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica devono pervenire - con le modalità descritte nell'Allegato A alla medesima delibera - entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data, sopra indicata, di pubblicazione della delibera sul sito web dell'Autorità.

12A00850

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

Nomina del conservatore del Registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Prato, con deliberazione n. 83 del 20 dicembre 2011, ha nominato la dirigente dott.ssa Silvia Borri quale conservatore del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

12A00836

CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma quinto, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del d. lgs. 22 maggio 1999, n. 251 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo in quanto dal 29 dicembre 2007 ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione in data 11 gennaio 2012.

Impresa: Marino Maria s.r.l. in liquidazione con sede in Palermo - Via F. langer Z.I 4 - assegnataria del marchi «127 PA».

12A00789

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di nove nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° febbraio 2012, ha in emissione nove nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B88», «X21» «D26», «J21» «M68», «P53», «Z07», «T05» e «S02».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B88», «X21», «D26», «J21», «M68», «P53», «Z07», «T05» e «S02» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B87», «X20», «D25», «J20», «M67», «P52», «Z06», «T04» e «S01».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

12A00808

MINISTERO DELLA SALUTE

Rinnovo della Commissione consultiva per i biocidi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si comunica che con decreto del Ministro della salute del 21 ottobre 2011 è stata ricostituita la Commissione consultiva per i biocidi di cui all'art. 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni.

12A00950

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011.

Lavoratori licenziati dal 17/01/2011 *Fasc.* 4623
AREA DEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (FIRENZE). IMPRESE IMPEGNATE NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AUTOSTRADA MILANO-NAPOLI. TRATTO AGLIO-BARBERINO DI MUGELLO. ADEGUAMENTO DEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO APPENNINICO TRA SASSO MARCONI E BARBERINO DI MUGELLO - LOTTO MUGELLO 2° STRALCIO - LOTTO 13.
Con decreto del 07/11/2011 *n.*62508, *è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'articolo 7, legge 23/07/1991, n.223, fino al* 16/07/2012
****

Lavoratori licenziati dal 14/06/2010 *Fasc.* 4624
AREA DEL COMUNE DI AGRIGENTO.
IMPRESE IMPEGNATE NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA PALERMO-AGRIGENTO.
Con decreto del 11/11/2011 *n.*62671, *è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'articolo 7, legge 23/07/1991, n.223, fino al* 13/09/2012
****

Lavoratori licenziati dal 30/04/2011 *Fasc.* 4617
AREA DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA.
IMPRESE IMPEGNATE NEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLO SCHEMA IDRICO SULLA DIGA DEL TORRENTE MENTA - OPERE A VALLE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA IN REGGIO CALABRIA.
Con decreto del 11/11/2011 *n.*62672, *è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'articolo 7, legge 23/07/1991, n.223, fino al* 29/07/2013
****

Lavoratori licenziati dal 07/05/2011 *Fasc.* 4622
AREA DEL COMUNE DI UTA (CAGLIARI).
IMPRESE IMPEGNATE NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ISTITUTO PENITENZIARIO DI CAGLIARI - UTA.
Con decreto del 11/11/2011 *n.*62673, *è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'articolo 7, legge 23/07/1991, n.223, fino al* 06/08/2013
****

Lavoratori licenziati dal 11/02/2010 *Fasc.* 4621
AREA DEL COMUNE DI NAPOLI.
IMPRESE IMPEGNATE NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA "PORTA DEL PARCO BAGNOLI".
Con decreto del 21/11/2011 *n.*62915, *è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'articolo 7, legge 23/07/1991, n.223, fino al* 10/05/2012
****

Lavoratori licenziati dal 16/05/2011 *Fasc.* 4625
AREA DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA.
IMPRESE IMPEGNATE NEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO CALABRIA.
Con decreto del 25/11/2011 *n.*62994, *è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'articolo 7, legge 23/07/1991, n.223, fino al* 15/08/2013
****

Lavoratori licenziati dal 30/04/2010 *Fasc.* 4627
AREA DEL COMUNE DI NAPOLI.
IMPRESE IMPEGNATE NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "PARCO DELLO SPORT BAGNOLI".
Con decreto del 19/12/2011 *n.*63358, *è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'articolo 7, legge 23/07/1991, n.223, fino al* 29/07/2012
****

Lavoratori licenziati dal 20/01/2011 *Fasc.* 4626
AREA DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
IMPRESE IMPEGNATE NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AUTOSTRADA MILANO-NAPOLI. AMPLIAMENTO A TRE CORSIE BARBERINO DI MUGELLO - INCISA VALDARNO TRATTO FIRENZE NORD - FIRENZE SUD - TRATTA C - LOTTO 7-8. LAVORI DI ALLARGAMENTO ASIMMETRICO IN ADIACENZA ALLA SEDE STRADALE ATTUALE PER CIRCA KM.2,5. REALIZZAZIONE DI VARIANTE FUORI SEDE, CON COSTRUZIONE DELLA NUOVA GALLERIA "POZZOLATICO" DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA KM.2,5 AD UNICA CANNA. COSTRUZIONE NUOVA STRADA PER DEPOSITO DI MONTERIPALDI.
Con decreto del 19/12/2011 *n.*63359, *è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'articolo 7, legge 23/07/1991, n.223, fino al* 19/07/2012
****

Lavoratori licenziati dal 16/05/2011 *Fasc.* 4619
AREA DEL COMUNE DI RENDE (CS).
IMPRESE IMPEGNATE NEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE IN LOCALITA' ROCCHI DI RENDE (CS) PER COMPLESSIVI 210 ALLOGGI PER STUDENTI.
Con decreto del 19/12/2011 *n.*63360, *è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'articolo 7, legge 23/07/1991, n.223, fino al* 15/08/2013
****

Lavoratori licenziati dal 18/03/2011 *Fasc.* 4629
AREA DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI BOLOGNA E FIRENZE
IMPRESE IMPEGNATE NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO APPENNINICO TRA SASSO MARCONI E BARBERINO DEL MUGELLO - TRATTO LA QUERCIA - AGLIO GALLERIA DI BASE (LOTTI 9, 10 E 11).
Con decreto del 28/12/2011 *n.*63626, *è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'articolo 7, legge 23/07/1991, n.223, fino al* 17/09/2012

12A01014
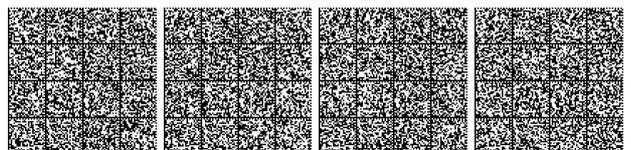
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

45-410100120131

€ 1,00